

Schema di contratto.

Tra le parti:

Autostazione di Bologna s.r.l., cod. fisc 003590374, con sede in Bologna, Piazza XX Settembre n. 6, in persona del Presidente pro tempore e Legale Rappresentante Andrea Leonardi

E

..... Cod. fisc..... con sede in.....
in persona di.....

premessò

>che Autostazione di Bologna s.r.l. ha bandito una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Parcheggio Autostazione

>che in esito alla gara l'impresa..... è risultata come aggiudicataria

>che sono state esperite le verifiche relative al possesso dei requisiti ed alla inesistenza di cause ostative

>che è decorso in termine di cui all'art.32 comma IX del D.lgs. 50/2016

>che l'esecutore e il R.U.P. sottoscriveranno prima dell'inizio del servizio il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto,

Tutto ciò premesso

si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto Il presente contratto di appalto ha per oggetto il "Servizio di gestione del Parcheggio Autostazione", come da offerta presentata in sede di gara, che seppur non allegata materialmente al presente contratto deve essere ritenuta parte integrante dello stesso, unitamente al Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 2 – Obblighi dell'esecutore L'esecutore si impegna ad effettuare il servizio oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio richiesto da Autostazione di Bologna s.r.l.. L'esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui e il

personale stesso. Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'Esecutore dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'esecutore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'esecutore dell'eventuale inadempienza riscontrata, l'Autostazione di Bologna s.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni. L'esecutore dovrà provvedere a designare, all'atto dell'inizio del servizio, un proprio incaricato con funzioni di RESPONSABILE a cui verrà demandato il compito di far osservare al personale comunque impiegato nel servizio le disposizioni del committente, nonché a tenere i rapporti con il R.U.P..

Art. 3 - Sicurezza sul lavoro L'esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.lgs.81/2008, e di quella che l'esecutore riterrà di predisporre in ragione delle proprie scelte organizzative.

Art. 4 – Domicilio dell'appaltatore A tutti gli effetti del presente contratto l'Esecutore elegge domicilio presso ubicato in via n. tel/Fax.....

Art. 5 – Risoluzione e recesso Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso le disposizioni di legge.

Art. 6 – Responsabilità e coperture assicurative L'esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio prestato potessero derivare ai beni mobili o agli immobili dell'Autostazione di Bologna s.r.l., nonché a terze persone o a beni di terzi. Prima della sottoscrizione del contratto, l'esecutore dovrà produrre una polizza assicurativa C.A.R. che deve recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante, con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 € Tale polizza dovrà comprendere anche una garanzia RCT – RCO con un massimale non inferiore a 500.000,00 € per sinistro e di 500.000,00 € per persona.

Art. 7 – Corrispettivo del contratto. Il corrispettivo, sarà quello fissato nell'offerta economica dell'Esecutore, che si impegna a fornire il servizio, comprensivo di tutte le condizioni contenute complessivamente nella propria offerta.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dal Autostazione di Bologna s.r.l. previo rilascio di fattura mensile, che dovrà riportare il codice CIG della presente procedura, rilasciata secondo le norme vigenti. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario, con accredito effettuato su c/c bancario dedicato, anche in via esclusiva, intestato all'esecutore a 30gg df.fm..

Art. 8 - spese contrattuali L'esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto, con esclusione di quelle che eventualmente per legge faranno carico ad Autostazione di Bologna s.r.l..

Art. 9 – cessione del contratto e subappalto. E' fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese i servizi oggetto del presente contratto. In caso di mutamento di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente contratto, che Autostazione di Bologna s.r.l. si riserva di verificare. Autostazione di Bologna s.r.l. può autorizzare l'esecutore stesso a effettuare subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti di quanto meglio specificato nella lettera di invito.

Art. 10 – Clausola Sociale. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, i concorrenti si impegnano prioritariamente ad impiegare nella gestione del servizio in oggetto i lavoratori che già vi sono adibiti dall'attuale gestore, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Art. 11 – Privacy e D.lgs. 231/2001. L'esecutore si obbliga a rispettare e applicare ogni comportamento a norma del D.Lgs. 231/2001 e rilascia espressamente, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 autorizzazione al trattamento dei dati ai fini delle attività istituzionali di Autostazione di Bologna s.r.l..

Art. 12 – Interpretazione del contratto Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. Da 1.362 a 1.371 c.c.. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara prevalgono quelle che conducono ad una interpretazione maggiormente favorevole per la stazione appaltante.

Art. 13 - Controversie Tutte le controversie non risolte in via di amichevole composizione sono di competenza del Tribunale di Bologna.

Art. 14 – Clausola di chiusura Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del codice civile, nonché quelle che disciplinano la materia ivi comprese quelle di cui al D.P.R. 207/2010, ancora attualmente in vigore.

Bologna lì.....

La stazione appaltante

L'esecutore